



COMPENSAZIONE SPESE DI GIUSTIZIA DEGLI AVVOCATI

Come noto il gratuito patrocinio risponde alla necessità di garantire il diritto di difesa anche alle persone meno abbienti assicurando loro quanto previsto dall'art. 24 della Costituzione, ovvero "i mezzi per agire e difendersi davanti ad ogni giurisdizione".

L'art. 1, commi da 778 a 780, Finanziaria 2016 ha:

- previsto **a favore degli avvocati c.d. "d'ufficio"** che vantano **crediti per spese di giustizia nei confronti dello Stato, in qualsiasi data maturati e non ancora saldati**, la possibilità di compensare, anche parzialmente, quanto dovuto per imposte, tasse (compresa l'IVA) nonché pagare i contributi previdenziali dei dipendenti mediante cessione, anche parziale, dei crediti entro il limite massimo degli stessi, aumentato dell'IVA e del relativo contributo previdenziale (CPA). La compensazione è consentita a condizione che **non sia stata proposta opposizione** al Decreto di pagamento ex art. 170, DPR n. 115/2002;
- **demandato** l'emanazione delle disposizioni attuative ad un apposito Decreto.

Requisiti dei crediti utilizzabili.

In base a quanto disposto dall'art. 3 del Decreto in esame i crediti sono **utilizzabili in compensazione** nel rispetto dei seguenti requisiti:

1. devono essere **liquidati dall'Autorità giudiziaria con Decreto di pagamento** di cui all'art. 82, DPR n. 115/2002;
2. **non devono essere pagati**, nemmeno parzialmente e **non deve essere stata proposta opposizione** di pagamento ex art. 170, DPR n. 115/2002;
3. in relazione agli stessi deve essere stata **emessa fattura** elettronica / cartacea "registrata" sulla Piattaforma elettronica.

Tramite la **Piattaforma elettronica per la certificazione dei crediti (PCC)**, con riferimento alle suddette fatture l'interessato deve **esercitare l'opzione** al fine di **utilizzare il credito in compensazione e dichiarare tramite atto di notorietà** il rispetto dei predetti requisiti.

La scelta in esame va esercitata **per l'intero importo della fattura:**

per il 2016 **dal 17.10 al 30.11.2016;**

dal 2017 **dall'1.3 al 30.4 di ciascun anno.**

La Piattaforma elettronica di certificazione **seleziona le fatture** registrate per le quali è stata esercitata l'opzione e resa la dichiarazione per l'ammissione alla procedura di compensazione.

La selezione in esame avviene **fino a concorrenza delle risorse stanziare** dalla Finanziaria 2016 (€ 10 milioni), dando priorità alle fatture più remote e qualora le stesse siano emesse lo stesso giorno considerando l'ordine cronologico della dichiarazione di atto di notorietà.

In caso di superamento del suddetto limite, la relativa fattura viene esclusa per l'intero importo dalla selezione per l'ammissione alla procedura di compensazione. In tal caso è possibile comunque, per il medesimo credito, esercitare l'opzione e rendere la dichiarazione di atto di notorietà per gli anni successivi.

Entro 5 giorni dalla scadenza del termine sopra indicato, la Piattaforma elettronica di certificazione trasmette all'Agenzia delle Entrate l'elenco dei soggetti beneficiari e del relativo importo utilizzabile in compensazione.

Ai sensi dell'art. 5 del Decreto in esame i crediti selezionati sono utilizzabili in compensazione:

- **a partire dal quinto giorno successivo alla trasmissione dei dati all'Agenzia delle Entrate**, mediante il **mod. F24**, esclusivamente tramite i (consueti) servizi telematici offerti dall'Agenzia delle Entrate;
- per il **pagamento di debiti fiscali dell'interessato e dei contributi previdenziali dei dipendenti;**
- **anche in più soluzioni** nei limiti dell'importo comunicato dalla Piattaforma elettronica di certificazione.

È demandata all'Agenzia delle Entrate l'istituzione dello specifico **codice tributo** da riportare nel mod. F24.